

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) DOMANDE RICORRENTI

### 1. COSA E' LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS?

I clienti finali del gas (gas naturale o gas diversi da gas naturale) connessi a gasdotti locali o a reti di trasporto (è escluso il Gas di Petrolio Liquefatto – GPL, contenuto in bombole e piccoli serbatoi) godono in Italia di una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'uso del gas a valle del punto di consegna, la cui operatività è disciplinata dalle disposizioni adottate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG ora ARERA) n. 223/2016/R/GAS del 12 maggio 2016. Al 31.12.2017 il numero di tali utenze coperte dalla polizza era pari a 20,5 milioni. Per la descrizione di dettaglio delle utenze assicurate dalla polizza si veda il successivo Quesito 8.

Con tale deliberazione l'ARERA ha conferito al CIG il compito di individuare la Compagnia di Assicurazione cui aggiudicare la polizza mediante gara europea ad evidenza pubblica per il periodo 01 gennaio 2017 - 01 gennaio 2021.

**Il Comitato Italiano Gas – CIG** è una Associazione senza fini di lucro, dotata di Personalità Giuridica, la cui missione, anche in qualità di Ente Federato all'UNI, è di operare per migliorare la sicurezza e l'efficienza nell'uso dei gas combustibili.

La polizza in vigore (01.01.2017-01.01.2021), ha per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli Assicurati in seguito a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas, che si manifestino mediante incendio, scoppio o esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d'intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc.

### 2. COME E' STRUTTURATA LA POLIZZA?

Come le precedenti polizze, si compone di tre sezioni, ciascuna dedicata a una tipologia di danno/titolare del diritto:

- A. **La Sezione A "Responsabilità Civile verso Terzi"**: La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento di danni cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a immobili e/o cose, in relazione alla proprietà, e/o possesso e/o uso di un impianto di utenza, inclusi gli eventuali rimborsi delle spese mediche sostenute, dei costi incorsi per un alloggio sostitutivo e i danni eventualmente derivanti da inabilità temporanea. La garanzia deve intendersi regolarmente prestata anche nei casi di colpa grave degli Assicurati. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (Art. 16).
- B. **La Sezione B "Incendio"**: La Società si obbliga a indennizzare gli Assicurati, ossia i soggetti indicati all'Articolo 17, fino a concorrenza dei limiti indicati all'Articolo 3, esclusivamente per i danni cagionati agli immobili (o porzione degli stessi riferibili all'utenza ove ha avuto origine il sinistro) e alle cose di proprietà dell'Utente o dell'Utilizzatore che si trovino nell'ambito degli stessi, cagionati da incendio, scoppio ed esplosione, che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate. Sono comprese, nella somma assicurata, le spese di demolizione, sgombero e trasporto a discarica dei residui del sinistro. La garanzia deve intendersi applicabile anche nel caso di colpa grave degli Assicurati (Art. 23). La garanzia assicurativa riconosce anche uno specifico rimborso per i costi incorsi per un eventuale alloggio sostitutivo nei 180 giorni seguenti l'incidente (Art. 33).
- C. **La Sezione C "Infortuni"**: La Società si obbliga a indennizzare gli Assicurati... omissis ... indipendentemente dalla loro età, per i capitali indicati all'Articolo 3, esclusivamente per gli infortuni subiti dai medesimi in relazione a sinistro originato su una data utenza nello stato e condizioni in cui si trova e viene utilizzata, che sia conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi i casi d'intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio, etc. La garanzia deve intendersi applicabile anche nel caso di colpa grave degli Assicurati. E' escluso dalla garanzia l'infortunio del singolo Assicurato che, con l'uso del gas, compia un atto di suicidio o tentato suicidio, accertato dalle competenti Autorità, ferma restando l'indennizzabilità degli infortuni conseguenti a suddetto atto subiti da tutti gli altri Assicurati. Non sono indennizzabili gli infortuni conseguenti all'utilizzo di impianti e/o apparecchiature per i quali non sia in vigore regolare contratto di utenza e alimentati da connessioni realizzate in maniera abusiva e fraudolenta alla rete (Art. 37). La copertura assicurativa riconosce anche il rimborso delle spese mediche eventualmente sostenute dagli assicurati fino all'importo di euro 8.000,00, per ogni assicurato per ogni sinistro (Art. 45) e di una diaria giornaliera per inabilità

temporanea (Art. 44) pari ad euro 250,00 al giorno pro-capite se l'infortunio ha per conseguenza un' inabilità temporanea dalla quale derivi incapacità ad attendere alla propria attività per un periodo superiore a 10 giorni.

### **3. QUALE È IL RUOLO DEL CIG IN QUALITÀ DI CONTRAENTE DELLA POLIZZA?**

Si premette che il CIG non è titolare di alcuna "legittimazione passiva" e quindi non può essere chiamato in giudizio, a nessun titolo, per rispondere in relazione a diritti o ragioni avanzate da qualsiasi **soggetto in dipendenza della Polizza**.

Il CIG è il soggetto preposto da ARERA alla stipula, gestione e divulgazione del contratto di assicurazione IN NOME E PER CONTO DEGLI UTENTI FINALI CIVILI DEL GAS, il cui compito è limitato alla raccolta delle denunce di sinistro, all'inoltro alla Compagnia di Assicurazione e al monitoraggio sull'andamento della gestione della polizza.

In dipendenza dalle prescrizioni della Delibera ARERA, il CIG informa periodicamente oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'ANCI, le principali associazioni rappresentative dei clienti domestici e non e dei proprietari immobiliari; il CIG di prassi, sebbene non sia a ciò obbligato, quando viene a conoscenza di un evento incidentale che ha comportato infortunati o deceduti, invia una lettera di sensibilizzazione al Sindaco o all'amministratore di condominio competenti, informandoli dell'esistenza dell'assicurazione e delle modalità per la sua attivazione da parte di chi come assicurato o come terzo è risultato danneggiato.

Inoltre il CIG invia sistematicamente ai venditori che forniscono gas naturale a clienti coinvolti in eventi incidentali, lettere con i dettagli del caso per far sì che essi contattino il distributore o i clienti stessi per l'attivazione della polizza assicurativa.

La Compagnia di Assicurazione è il soggetto contrattualmente obbligato a indennizzare l'Assicurato (Sez. Incendio e Sez. Infortuni) e/o a tenerlo indenne (Sez. RCT) da eventuali richieste di risarcimento di terzi nei casi previsti dalla polizza ed ai limiti indicati all'Art. 3. Eventuali solleciti per ritardi nei pagamenti devono essere inoltrati alla Compagnia di Assicurazione e per conoscenza al CIG.

### **4. VORREI ATTIVARE L'ASSICURAZIONE: COSA DEVO FARE?**

Per essere soggetto assicurato non si deve fare nulla poiché tutti i clienti finali del gas distribuito a mezzo rete sono soggetti automaticamente assicurati con la sottoscrizione del contratto di fornitura. Per poter beneficiare delle tutele assicurative è invece necessario provvedere alla denuncia del sinistro mediante la compilazione del Modulo di denuncia sinistro (MDS) che si può scaricare dal sito [www.cig.it](http://www.cig.it) nella sezione "Assicurazione clienti finali civili del gas".

Nel caso non si disponesse dell'accesso a internet si può inviare la comunicazione con una lettera in cui va indicata la data dell'evento, i dati del contratto di fornitura, la denominazione della società che fornisce il gas, la causa e la descrizione dei danni subiti direttamente e i nominativi di eventuali terzi danneggiati.

### **5. COME POSSO AVERE UNA COPIA DELLA POLIZZA?**

Il CIG ha pubblicato sulla sezione "Assicurazione clienti finali civili del gas" del sito [www.cig.it](http://www.cig.it) tutte le informazioni relative alle delibere dell'ARERA, ai testi delle polizze sottoscritte, l'estratto della polizza e il modulo di denuncia di sinistro. Tutti questi documenti possono essere scaricati e stampati.

Se non si dispone dell'accesso a internet ma si dispone di un recapito fax, CIG a richiesta, provvederà ad inviare a tale recapito la polizza ed il Modulo di denuncia di sinistro.

### **6. L'ASSICURAZIONE SI PAGA?**

Il costo annuale addebitato in bolletta per l'assicurazione (componente tariffaria Cp da Delibera 226/2013/R/gas di ARERA) è di € 0,50, su un costo complessivo (trasparente per il cliente finale) della polizza pari a € 0,5950 euro all'anno per Utente, che la Contraente CIG versa alla Compagnia di Assicurazione con somme provenienti dall'apposito conto di CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).

## **7. PERCHE' SI DEVE COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRI (MDS)?**

La compilazione del MDS consente a chiunque si ritenga vittima di un incidente da gas di segnalare l'accaduto a CIG e di attivare l'iter per la denuncia del fatto alla Compagnia di Assicurazione.

Il termine "denuncia" si riferisce ai soli fini assicurativi previsti dalla polizza e non comporta differenti implicazioni o significati di natura giuridica né responsabilità a carico del denunciante ulteriori rispetto all'obbligo di una veritiera e fedele compilazione del MDS.

Tutte le denunce di danni devono essere intestate alla Società e inoltrate dall'Assicurato e/o dal Danneggiato alla Contraente (il CIG – Comitato Italiano Gas) **direttamente o tramite altra persona fisica** o giuridica che ne abbia la facoltà, utilizzando l'apposito modulo MDS anche disponibile sul sito web della Contraente ([www.cig.it](http://www.cig.it)) alla pagina "Assicurazione".

Sarà cura della Contraente provvedere alla trasmissione delle denunce (MDS) alla Società e ad informare l'Assicurato e/o il Danneggiato, in tutti i casi in cui questi ne evidenzino necessità, in merito ai suoi obblighi e diritti riconducibili alla presente polizza.

La Società, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia da parte della Contraente, provvede a riscontrare la singola denuncia alla Contraente e all'Assicurato e/o al Danneggiato, fornendo il relativo numero di sinistro e i riferimenti del perito incaricato (Art. 8).

## **8. QUALI SONO LE UTENZE ASSICURATE?**

Sono tutte le utenze alimentate da punti di riconsegna connessi a una rete di distribuzione di gas naturale o di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane di cui alla RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas), o di trasporto di gas, ad esclusione dei punti di riconsegna di gas naturale di cui all'Articolo 2, comma 2.3, lettera c) e lettera d) del TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane) dotati di misuratore di classe superiore a G25 e dei punti di riconsegna di gas con utilizzo del gas per autotrazione.

In particolare si intendono assicurate le seguenti utenze:

1. "Punti di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico" [Articolo 2, comma 2.3 lettera a) del TIVG] dotati di misuratore di classe qualsiasi: sono i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali che utilizzano il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
  - a. l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
  - b. il titolare dell'utenza sia una persona fisica.
2. "Punti di riconsegna relativi a un condominio con uso domestico" [Articolo 2, comma 2.3 lettera b) del TIVG] dotati di misuratore di classe qualsiasi: sono i punti di riconsegna che alimentano un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al precedente punto 1., purché:
  - a. Il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore di condominio;
  - b. Il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione del calore.
3. "Punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico" [Articolo 2, comma 2.3 lettera c) del TIVG] dotati di misuratore di classe non superiore a G25": sono i punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, dotati di misuratore di classe non superiore a G25;
4. "Punti di riconsegna per usi diversi" [Articolo 2, comma 2.3 lettera d) del TIVG] dotati di misuratore di classe non superiore a G25": sono i punti di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili ai precedenti punti 1. e 2., dotati di misuratore di classe non superiore a G25;
5. "Utenze alimentate da gas diversi dal gas naturale" mediante reti di cui alla RTDG, Art.1 "Definizioni": la distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo reti è l'attività di cui all'Articolo 4, comma 4.20 della Deliberazione AEEGSI 11/2007. Ivi, si stabilisce che "l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata."

Si intendono espressamente escluse dalla presente copertura assicurativa le seguenti utenze:

- i. "Punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico" [Articolo 2, comma 2.3 lettera c) del TIVG] dotati di misuratore di classe superiore a G25": sono i punti di riconsegna nella titolarità di una

struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, dotati di misuratore di classe superiore a G25;

ii. "Punti di riconsegna per usi diversi" [Articolo 2, comma 2.3 lettera d) del TIVG] dotati di misuratore di classe superiore a G25": sono i punti di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili ai precedenti punti 1. e 2., dotati di misuratore di classe superiore a G25;

iii. "Punti di riconsegna di gas con utilizzo del gas per autotrazione";

#### **9. COSA SI INTENDE PER "A MONTE" E "A VALLE DEL CONTATORE"?**

Per "A monte del contatore" si intende l'impianto che collega la tubazione del gas dalla sede stradale al contatore; mentre con "a valle del contatore" s'intende l'impianto di adduzione gas dal contatore agli apparecchi utilizzatori, quali piano di cottura, scaldabagno e caldaia. Tale impianto viene definito anche impianto interno.

#### **10. CHI PUO' PRESENTARE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRI (MDS)**

Il MDS può essere presentato da chiunque ritenga di aver subito danni a seguito di un sinistro occorso su una utenza rientrante in una delle tipologie di cui al precedente Quesito 8.

Il MDS può essere presentato da un soggetto Assicurato o da un suo Procuratore, da un soggetto Terzo danneggiato o da un suo Procuratore.

#### **11. UN SOGGETTO TERZO DANNEGGIATO O UN SUO PROCURATORE, OLTRE A PRESENTARE IL MDS DEVE PREVENTIVAMENTE CONTATTARE L'ASSICURATO?**

Non è richiesto; Il terzo danneggiato o un suo procuratore devono semplicemente compilare il MDS in ogni parte di competenza compreso il riferimento al punto di riconsegna dell'assicurato e del relativo nominativo e indirizzo di fornitura. Dovrà essere compilata con particolare attenzione la Sezione 3 allegando ogni documentazione utile alla Compagnia di Assicurazione per accertare la sussistenza della condizione di terzo danneggiato (vedere testo Polizza sul sito [www.cig.it](http://www.cig.it) Articoli 17 e 18) e l'esistenza del nesso causale tra il danno patito e l'evento da incidente da gas.

#### **12. A CHI SI PRESENTA IL MDS?**

Come chiarito al precedente quesito 7. il MDS, unitamente agli eventuali documenti allegati, deve essere inviato al CIG – Comitato Italiano Gas in qualità di Contraente della polizza al seguente indirizzo, preferibilmente a mezzo Raccomandata A/R:

CIG – Comitato Italiano Gas

Via Larga 2

20122 Milano

Il MDS può essere anticipato via fax al n. 02-72001646 e/o alla e-mail: [assigas@cig.it](mailto:assigas@cig.it)

Le successive comunicazioni per l'invio della ulteriore documentazione dei danni, per le richieste di rimborso, per gli accordi peritali, per i solleciti ecc., devono essere inviate direttamente alla Compagnia di assicurazione titolare della polizza al seguente indirizzo:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Via Stalingrado 45, 40128 Bologna

e-mail: [denuncecig@unipolsai.it](mailto:denuncecig@unipolsai.it)

**Eventuali segnalazioni o reclami relativi a inefficienze negli iter procedurali per la quantificazione o la liquidazione dei danni vanno inoltrati al CIG all'indirizzo sopra riportato.**

### **13. QUANDO E COME SI PRESENTA IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRI (MDS)?**

Il MDS deve essere presentato dopo il verificarsi di un sinistro, fermi i termini di prescrizione dei relativi diritti stabiliti ai sensi degli artt. 2946 ss. c.c. Si suggerisce di inviare il MDS compilato in ogni sua parte e provvisto dei relativi documenti in allegato. In pendenza di interventi della magistratura volti a verificare le cause e le responsabilità del sinistro il denunciante è tenuto a chiarire lo status dell'eventuale iter giudiziario in corso. In caso di conclusione dei suddetti iter si suggerisce di farne menzione nel MDS allegando se possibile la relativa documentazione.

Il soggetto che compila il MDS deve compilare solo le Sezioni applicabili al sinistro che si intende denunciare.

### **14. QUALI SONO I CRITERI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI?**

Il soggetto che compila il MDS, deve fornire il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, preso atto dei diritti riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE n. 679/2016, avendo acquisito consapevolezza che l'esecuzione dei servizi richiesti non può aver luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e agli altri soggetti titolari del trattamento dei dati personali generali o sensibili, per le finalità indicate dalla suddetta legge.

### **15. COME E' COMPOSTO IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRI (MDS)?**

Il MDS si articola in quattro Sezioni:

#### **Sezione 1 "Informazioni generali sul sinistro denunciato"**

Quadro 1.1: Generalità del soggetto che compila il MDS e del soggetto per conto del quale è compilato (se diverso dal primo) con le specifiche dell'utenza da cui ha avuto origine il sinistro.

Quadro 1.2: Descrizione del sinistro, delle sue cause se note e delle sue conseguenze a beni mobili e/o immobili e/o alle persone con evidenza degli eventuali infortunati e/o deceduti.

Quadro 1.3: Indicazione dei soggetti intervenuti sul luogo del sinistro (VVFF, unità medica), di eventuali altre autorità ivi convenute e degli eventuali testimoni.

#### **Sezione 2 "Richieste di Indennizzo da parte dei soggetti Assicurati per incendio (Sezione B della polizza) e/o Infortuni (Sezione C della polizza)**

Quadro 2.1: Generalità dei soggetti Assicurati per danni diretti da Incendio e/o Infortuni.

Quadro 2.2: Indicazione della tipologia dei danni da Incendio e/o Infortuni per i quali si richiede la copertura della polizza.

Quadro 2.3: Descrizione sintetica dei danni all'immobile o porzione dello stesso da cui ha avuto origine il sinistro, di cui al precedente Quadro 2.2.

Quadro 2.4: Descrizione sintetica dei danni alle cose contenute al momento del sinistro nell'immobile da cui esso ha avuto origine, di cui al precedente Quadro 2.2.

Quadro 2.5: Descrizione sintetica dei danni per Infortuni, di cui al precedente Quadro 2.2.

#### **Sezione 3 "Richieste di Risarcimento per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) in favore dei soggetti Terzi Danneggiati (Sezione A della polizza)**

Quadro 3.1: Generalità dei soggetti Terzi titolari a seguito del sinistro del diritto di Risarcimento per Responsabilità Civile verso Terzi degli Assicurati per danni a beni mobili e/o immobili e/o per danni alla salute.

Quadro 3.2: Indicazione della tipologia dei danni a beni mobili e/o immobili e/o alla salute subiti da Terzi a seguito del sinistro.

Quadro 3.3: Descrizione sintetica dei danni a beni immobili di cui al precedente Quadro 3.2.

Quadro 3.4: Descrizione sintetica dei danni a beni mobili di cui al precedente Quadro 3.2.

Quadro 3.5: Descrizione sintetica dei danni alla salute di cui al precedente Quadro 3.2.

#### **Sezione 4 "Allegati"**

Quadro 4.1: Lista e descrizione sintetica dei documenti eventualmente allegati.

**Data della denuncia e firma leggibile del denunciante.**

**Data e firma leggibile del denunciante ai fini del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 679/2016.**

## **16. CON QUALI ACCORGIMENTI DEVE ESSERE COMPILATO IL MDS?**

E' nell'interesse dei titolari del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, in particolare degli Assicurati, di provvedere alla più esauriente compilazione del MDS, raccogliendo in modo proattivo il maggior numero possibile di informazioni richieste nel MDS.

In ogni caso, la compilazione dei campi contrassegnati da un asterisco è obbligatoria.

Nel caso in cui la compilazione di un Quadro richieda più spazio di quanto disponibile per una corretta e completa descrizione di quanto previsto, si consiglia di duplicare il singolo foglio completando i dati nello stesso Quadro del secondo foglio.

La titolarità del diritto di Indennizzo/Risarcimento dichiarata dagli Assicurati o dai Terzi Danneggiati dal sinistro, è da intendersi dichiarata in via preliminare e presuntiva e andrà verificata alla luce dalle verifiche operate dalla Compagnia di Assicurazione e degli eventuali pronunciamenti dell'autorità giudiziaria.

E' nell'interesse degli Assicurati fornire in allegato al MDS copia dei documenti disponibili al momento della compilazione, al fine di agevolare la gestione dell'iter delle pratiche di Indennizzo/Risarcimento e accelerare i tempi per la liquidazione dei danni.

In particolare si consiglia di allegare al MDS almeno la seguente documentazione preliminare:

In caso di morte: Certificato di morte e Atto notorio attestante gli eredi legittimi e/o testamentari per la Sezione Infortuni e certificazione anagrafica storica di famiglia per la Sezione Responsabilità Civile verso terzi.

In caso di invalidità permanente: Documentazione medica attestante le lesioni subite.

In ogni caso la Compagnia di Assicurazione provvederà a richiedere agli interessati copia di tutta la documentazione eventualmente mancante ai fini della corretta valutazione e finalizzazione di ogni pratica.

## **17. CHI E' IL SOGGETTO DICHIARANTE DEL MODULO DI DENUNCIA SINISTRI (MDS)?**

Il soggetto dichiarante può essere un soggetto Assicurato, un soggetto Terzo Danneggiato o un loro procuratore (ad esempio uno Studio Legale) o sostituto (ad esempio un erede in caso di morte).

Allo scopo di verificare se il dichiarante è un Assicurato o un Terzo Danneggiato si prenda visione di quanto riportato ai successivi punti 18. "Titolari del diritto di Indennizzo" (Assicurati) e 22. "Titolari del diritto di Risarcimento" (Terzi).

Il dichiarante deve fornire le sue generalità, indirizzo e riferimenti di contatto (telefono, cellulare, e-mail).

Il dichiarante, nel caso sia un procuratore o un sostituto, deve indicare le generalità, l'indirizzo e i riferimenti di contatto relativi al soggetto tutelato per conto del quale sta denunciando il sinistro.

Il dichiarante deve indicare gli estremi del sinistro: giorno e ora di accadimento, indirizzo completo dell'utenza da cui ha avuto origine il sinistro, numero dell'impianto di utenza, intestatario titolare dell'utenza e nome della società di vendita del gas e, se noto, della società di distribuzione responsabile della rete. Le informazioni relative all'utenza sono riscontrabili sulla bolletta del gas di quell'utenza o presso la Compagnia di vendita e/o distribuzione del gas a quell'utenza.

## **18. CHI SONO I TITOLARI DEL DIRITTO DI INDENNIZZO?**

A norma di polizza risultano direttamente assicurati per danni a beni mobili e/o immobili i seguenti soggetti (Art. 17 "Persone non considerate terze"):

- a. Il Proprietario e, se diverso da esso, l'Utilizzatore dell'impianto in cui si è verificato il sinistro;
- b. il coniuge, i genitori, i figli della persona di cui al punto a.;
- c. qualunque altro parente o affine della persona di cui al punto a. se convivente con il medesimo;
- d. l'Utente (e nel caso l'Utente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori) nonché le persone che si trovino con essi nel rapporto di cui ai precedenti punti b. e c., ma esclusivamente con riferimento alle cose di loro proprietà che costituiscono i locali in cui si è verificato il sinistro o che vi si trovino;
- e. le persone legate da rapporto di dipendenza con l'Utente e/o l'Utilizzatore, purché tale rapporto sia esercitato nell'immobile o porzione di immobile alla cui utenza sia riconducibile il sinistro.

A norma di polizza risultano direttamente Assicurati per danni alla salute i seguenti soggetti (Art. 36):

- a. l'Utilizzatore dell'impianto in cui si è verificato il sinistro;
- b. il coniuge, i genitori, i figli della persona di cui al punto a.;
- c. qualunque altro parente o affine della persona di cui al punto a. se convivente con il medesimo;

d. le persone legate da rapporti di dipendenza con l'Utente e/o l'utilizzatore purché tale rapporto sia esercitato nell'immobile o porzione di immobile alla cui utenza sia riconducibile il sinistro.

Tutti i soggetti di cui si tratta hanno un legame prestabilito con l'unità immobiliare da cui ha avuto origine il sinistro. Tutti gli eventuali altri soggetti presenti al momento del sinistro all'interno dell'unità immobiliare da cui esso ha avuto origine, sono considerati Terzi e i dati ad essi relativi vanno riportati nella Sezione 3 del MDS.

Se il proprietario dell'unità immobiliare di cui si tratta è diverso dall'utilizzatore, egli è comunque titolare di diritto di Indennizzo sui danni subiti dall'unità immobiliare di sua proprietà; tale diritto vale anche se il proprietario è domiciliato altrove. Nel caso il proprietario dell'unità immobiliare da cui ha avuto origine il sinistro sia anche proprietario di altre unità immobiliari adiacenti danneggiate a seguito del sinistro, in relazione a queste ultime egli risulta Terzo.

### **19. COSA SONO GLI "ANTICIPI"?**

E' facoltà degli aventi diritto a un indennizzo o a un risarcimento, richiedere una anticipazione pari al 50% della somma presumibilmente liquidabile nel caso in cui tale somma presumibilmente liquidabile risulti superiore a € 25.000,00. In caso di indennizzo (sezione Incendio) l'importo anticipato non potrà eccedere il 50% della somma assicurata.

Nel caso in cui la richiesta avvenga sotto la copertura della sezione RCT, andrà preventivamente accertata la titolarità del diritto del richiedente, in particolare dovranno essere state definitivamente definite le responsabilità del sinistro e l'esistenza di un nesso causale tra il danno lamentato e l'evento oggetto di copertura assicurativa.

In merito alla sezione Infortuni in tutti i casi in cui l'infortunio dia luogo a un'invalidità permanente la Società anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'indennizzo per invalidità permanente, da congruarsi in sede definitiva di liquidazione di sinistro, a condizione che:

1. Non esistano contestazioni sulla indennizzabilità dell'infortunio;
2. Il grado di invalidità permanente stimato non sia inferiore al 50%

Fermo restando quanto sopra previsto l'anticipo non deve essere considerato impegno definitivo della Società sul grado di percentuale di invalidità da liquidarsi.

### **20. COSA ACCADE SE PER IL MEDESIMO DANNO SONO ATTIVE PIU' COPERTURE ASSICURATIVE?**

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato è obbligato a comunicare alla Società l'esistenza di eventuali altre assicurazioni fornendone gli estremi, nonché copia cartacea a seguito di specifica richiesta della Compagnia di assicurazione.

In caso di coassicurazione indiretta si applicano quindi le condizioni tutte dell'art. 1910 del c.c.

Quest'ultima previsione è disattesa parzialmente in merito alle sezioni RCT e Incendio in relazione alle quali, a maggior tutela dell'Assicurato/Danneggiato, le garanzie prestate dalla presente polizza saranno operanti indipendentemente dall'esistenza di eventuali altre polizze stipulate per il medesimo rischio.

La Società si fa quindi carico di liquidare i danni nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto indipendentemente dall'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi fino alla concorrenza dei massimali previsti nel presente contratto.

Si ricorda che in base all'Art. 1910 del c.c. non è ammesso il riconoscimento in favore dell'Assicurato di un Indennizzo complessivamente superiore ai danni effettivamente subiti.

Il cumulo assicurativo è ammesso, a parziale deroga dell'articolo sopracitato, nel caso di danni per infortuni.

### **21. L'ASSICURAZIONE INTERVIENE IN CASO DI SUICIDIO/TENTATO SUICIDIO?**

In merito alla sezione RCT la polizza tiene indenne l'Assicurato per la responsabilità civile verso terzi anche nel caso di suicidio o tentato suicidio.

In merito alla sezione Incendio la stessa opera a favore degli Assicurati anche in caso di suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato.

In merito alla sezione Infortuni la stessa opera in caso di suicidio o tentato suicidio a favore degli Assicurati con la sola esclusione dell'Assicurato che compia atto di suicidio o tentato suicidio.

## **22. CHI SONO I TITOLARI DEL DIRITTO DI RISARCIMENTO?**

Tali soggetti sono coloro che hanno subito danni a seguito del sinistro e non risultano ricompresi tra quelli già individuati come "Titolari del diritto di Indennizzo". In altri termini si tratta di coloro che hanno subito danni a beni mobili e/o immobili e/o alla salute a seguito del sinistro. La sezione di Responsabilità Civile verso terzi terrà quindi indenne gli Assicurati quali civilmente responsabili di quanto siano tenuti a pagare a tali soggetti terzi in relazione alla proprietà, possesso o uso di un impianto di utenza. La definizione della titolarità dei Terzi a ottenere un Risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro è in genere complessa in quanto, in caso di coinvolgimento di Terzi, si presume che il sinistro sia stato di una certa gravità, nel qual caso è spesso previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro.

In ogni caso, sia che l'iter giudiziario sia ancora in corso o si sia già concluso al momento della compilazione del MDS, si consiglia all'Assicurato responsabile civile per danni provocati dal sinistro occorso sulla propria utenza, di agire proattivamente al fine della più completa e accurata compilazione del MDS e in particolare della Sezione 3, al fine di agevolare il compito della Compagnia di Assicurazione nella gestione delle pratiche di Risarcimento.

## **23. VORREI DISDIRE QUESTA ASSICURAZIONE IN QUANTO NON LA VOGLIO**

Il cliente finale non può disdire l'assicurazione in quanto trattasi di polizza collettiva che diviene automatica con la sottoscrizione del contratto di fornitura del gas come deliberato da ARERA.

## **24. CHI E' LA SOCIETA' ASSICURATRICE?**

La polizza in vigore per il periodo dalle ore 00:00 del 01.01.2017 alle ore 00:00 del 01.01.2021 è sottoscritta con la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

## **25. HO AFFITTATO L'APPARTAMENTO, COSA DEVO FARE PERCHE' QUESTO SIA ASSICURATO?**

Nulla, perché l'assicurazione già copre i danni subiti e provocati a terzi conseguenti a incendio e/o scoppio del gas dal titolare dell'utenza o dall'utilizzatore.

## **26. HO CAMBIATO LE TUBAZIONI DEL GAS ALL'INTERNO DEL MIO APPARTAMENTO CAUSA PERDITA DI GAS, L'ASSICURAZIONE COPRE LA SPESA CHE HO SOSTENUTO?**

No. La manutenzione dell'impianto è a carico del cliente finale, a meno che non si dimostri che le tubazioni siano state danneggiate da un incidente provocato dalla perdita del gas.

## **27. CHI UTILIZZA IL GPL E' ASSICURATO?**

Sì se il GPL viene fornito tramite rete di distribuzione.

No se l'impianto è alimentato da serbatoio esterno o da bombola; in tale caso, per avere notizie riguardo specifiche assicurazioni collettive consigliamo di contattare ASSOGASLIQUIDI.

## **28. SONO COPERTI ANCHE I MEZZI DI TRASPORTO E GLI ANIMALI?**

La sezione RCT tiene indenne l'Assicurato anche dei danni causati alle cose di terzi intendendosi per cose anche gli animali e i mezzi di trasporto. Lo stesso dicasi per la sezione Incendio con la sola esclusione di monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.